



Consiglio Regionale della Campania

**Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI**

**Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente**

Ai Consiglieri Regionali

**Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione**

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Procedure di consultazione e partecipazione allo studio delle politiche regionali e locali" Reg. Gen. 538

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Moxedano

Depositata ed acquisita al protocollo informatico in data 20 aprile 2018 riformulata in data 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

15 MAG. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO MISTO

Prot.GM n. 25/8/2018

Al Presidente del Consiglio Regione Campania
Rosa D'Amelio

e
Direttore Generale
Attività Legislativa
avv. Magda Fabbrocini

oggetto: proposta di legge

Con la presente trasmetto la proposta di legge avente ad oggetto "*procedure di consultazione e partecipazione allo studio delle politiche regionali e locali*" rettificata nel refuso dell'art. 4 e nella relazione tecnica.

La precitata proposta di legge consta di:

- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ relazione finanziaria
- ✓ n.17 articoli

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Francesco Moxedano




Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

PROPOSTA DI LEGGE

“PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI”



La presente proposta di legge, ha lo scopo di incentivare e promuovere la creazione di percorsi e processi partecipativi, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche pubbliche regionali e locali. Tramite il dialogo ed il confronto, si vuole affermare il diritto alla partecipazione attiva di tutti i cittadini della Regione in merito alle scelte degli Enti Locali e della Regione Campania: i cittadini e le loro organizzazioni possono partecipare alle scelte delle istituzioni elettive regionali e locali ed alla loro attuazione. Viene concretizzato il principio di sussidiarietà, introdotto nell'ordinamento comunitario dal Trattato di Maastricht e sancito nella nostra Carta Costituzione all'art. 118 il quale, riconosce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; principio fondamentale inserito nel testo dello Statuto della Regione Campania agli artt. 19 e 20. Espressione del più ampio concetto di democrazia partecipativa, la presente proposta di legge punta i riflettori sui cittadini affinché, da soggetti amministrati, diventino soggetti attivi i quali, si prendono cura dei beni comuni, rafforzando e migliorando la qualità delle decisioni che spettano alle istituzioni rappresentative.

La democrazia partecipativa nasce nei primi anni settanta negli Stati Uniti sviluppandosi poi successivamente, verso gli anni ottanta e novanta, anche nei paesi europei quali Olanda, Francia, Svizzera. In Italia, anche la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana sono dotate di una legge che fornisce le linee guida e gli strumenti per sostenere e porre in essere le politiche legislative.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gruppo Misto

Consiglio Regionale della Campania





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

L'esperienza insegna che, attraverso una convergenza tra gli attori sociali ed i cittadini, si possono ottenere notevoli cambiamenti i quali, fanno ritrovare la fiducia nelle istituzioni e nell'azione collettiva: conoscenza, partecipazione e confronto retti da procedure e regole condivise, alla ricerca di una soluzione quanto più possibile comune.

Agli articoli 1 e 2, sono indicati i principi e gli obiettivi della legge.

All'art. 3, sono definiti ed elencati i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai procedimenti partecipativi; l'art. 4, dispone l'iniziativa dei cittadini al fine di acquisire le informazioni sulle scelte di interesse e rilevanza sociale-culturale mentre, all'art. 5, sono definiti i soggetti proponenti.

L'art. 6, circoscrive i termini per la sessione di partecipazione; l'art. 7 disciplina la composizione, le funzioni e la sede del Nucleo Tecnico di integrazione con le autonomie locali.

L'art. 8 descrive le funzioni del tecnico di garanzia in materia di partecipazione; all'art. 9 invece, viene disciplinato il contributo/sostegno regionale.

L'art. 10 fornisce una definizione esplicativa dei processi partecipativi continuando all'art. 11, con la determinazione dell'indicazione nel progetto di partecipazione dell'oggetto e dei tempi.

L'art. 12 e l'art. 13 stabiliscono rispettivamente i criteri di conformità e valutazione dei progetti ed i criteri di qualità tecnica degli stessi.

L'art. 14 definisce il comitato di pilotaggio, composizione e funzioni. L'art. 15 contempla gli esiti del processo partecipativo ed il dovere di motivazione delle decisioni assunte da parte dell'ente responsabile della decisione istituzionale.

L'art. 16 spiega la norma finanziaria e l'art. 17 l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento normativo ha lo scopo di affermare il diritto alla partecipazione attiva di tutti i cittadini della Regione Campania in merito alle scelte degli Enti Locali e della stessa Regione.

L'idea di partecipazione attiva che anima questo progetto di legge è, infatti, coerente con il principio costituzionale della sussidiarietà (art. 118) il quale riconosce *"l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"*.

La proposta di legge prevede una serie di spese necessarie alla realizzazione delle finalità indicate, per il triennio 2018-2020.

In particolare, le spese possono essere quantificate in € 200.000,00 per l'anno 2018, € 200.000,00 per l'anno 2019, ed € 200.000,00 per l'anno 2020.

L'importo del suindicato onere finanziario, è stato determinato sulla base di una valutazione delle spese da sostenere per la funzionalità dell'Ufficio Regionale della Partecipazione. Infatti, nella presente proposta di legge è prevista l'obbligatorietà della costituzione del comitato di pilotaggio, per i progetti per i quali è richiesto un finanziamento superiore ai 15.000,00 euro, stabilendo dunque, la necessaria individuazione di un centro di responsabilità quando il contributo è rilevante, così come rubricato all'art. 14, comma 4, "...Per processi con richieste di finanziamento regionale superiore ad € 15.000,00, la costituzione del comitato di pilotaggio è obbligatoria...".

A copertura delle menzionate spese si fa fronte quindi, per il triennio 2018-2020, mediante prelevamento pari ad Euro 600.000,00 dalla Missione Programma 1 Organi Istituzionali Programma 10 (Risorse Umane) Titolo 1.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

SOMMARIO:

- ART. 1** Principi
- ART. 2** Obiettivi
- ART. 3** Titolari del diritto di partecipazione
- ART. 4** Iniziativa dei cittadini
- ART. 5** Proponenti
- ART. 6** Sessione annuale per la partecipazione
- ART. 7** Nucleo Tecnico di integrazione con le autonomie locali
- ART. 8** Tecnico di garanzia in materia di partecipazione
- ART. 9** Contributo regionale
- ART. 10** Definizione dei processi partecipativi
- ART. 11** Processi partecipativi: oggetto e termini
- ART. 12** Valutazione dei progetti
- ART. 13** Criteri di qualità tecnica dei progetti
- ART. 14** Comitato di pilotaggio
- ART. 15** Esiti del processo partecipativo
- ART. 16** Norma finanziaria
- ART. 17** Entrata in Vigore



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

ART. 1

(Principi)

1. La democrazia rappresentativa trova le proprie basi sia nelle norme europee (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Trattato dell'Unione Europea) che, nelle leggi italiane (Costituzione, Statuto Regionale), permettendo ai cittadini di partecipare ai processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive.
2. La presente legge si pone in attuazione alle disposizioni dello Statuto Regionale in particolare:
 - a) articolo 1, comma 2, in quanto ispira la propria azione ai principi di democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana garantendo e promuovendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini;
 - b) art. 1, comma 3, in quanto garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale;
 - c) art. 11, comma 1, in quanto le attività legislative ed amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni;
 - d) art. 11, comma 2, in quanto i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
3. La Regione Campania persegue la realizzazione di un sistema partecipativo costante ed uniforme sul territorio, riconoscendo l'indissolubile connessione fra la partecipazione e semplificazione dei procedimenti, allo scopo di raggiungere una qualità amministrativa superiore evitando l'aggravamento dei procedimenti.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Art. 2

(Obiettivi)

1. La presente legge ha lo scopo di:
 - a) ridurre i tempi ed i costi amministrativi dei procedimenti decisionali facilitando anche l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali attraverso il costante confronto di tutti i destinatari delle pubbliche decisioni;
 - b) attuare il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione italiana il quale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Principio sancito anche nello Statuto della Regione Campania agli artt. 19 e 20;
 - c) favorire la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché diventino alleati delle istituzioni prendendosi cura dei beni comuni quali l'ambiente, il territorio, la salute, la legalità, la sicurezza, i pubblici servizi;
 - d) garantire la qualità dei modelli partecipativi favorendo l'evoluzione della comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto del diritto alla trasparenza ed alla cittadinanza attiva;
 - e) promuovere l'inclusione dei soggetti deboli, la parità di genere e gli interessi rappresentati in maniera insufficiente rispetto alla loro effettiva importanza;
 - f) riconoscere agli enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, aventi ad oggetto qualsiasi settore, una premialità prevedendo processi partecipativi al fine di verificare e valutare la qualità progettuale e la sostenibilità sociale.
2. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione non possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Art. 3

(Titolari del diritto di partecipazione)

1. Sono definiti soggetti titolari del diritto di partecipazione ai procedimenti partecipativi di cui alla presente legge, tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari in forma singola o collettiva, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente. Il diritto di partecipazione è altresì riconosciuto anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere nei confronti di opere pubbliche nazionali, pareri non meramente tecnici.
2. Le istanze di partecipazione sono operanti nel rispetto delle norme previste e disciplinate dagli statuti degli enti interessati.

Art. 4

(Iniziativa dei cittadini)

1. I cittadini in forma singola o associata possono inoltrare istanze e petizioni agli organi della Regione o degli enti locali competenti, al fine di acquisire le informazioni sulle scelte che riguardano i relativi territori o venire a conoscenza di questioni di particolare interesse e rilevanza sociale-culturale. Inoltre, gli stessi possono richiedere che vengano aperte apposite discussioni su determinate questioni attraverso l'avvio di un processo partecipativo, secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente competente.
2. Le iniziative dei cittadini, nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno regionale alla partecipazione, costituiscono un fattore premiante.
3. In caso di risposta negativa o mancata risposta da parte dell'ente locale alle richieste partecipative dei cittadini, entro trenta giorni, questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del tecnico di garanzia in materia di partecipazione, disciplinato dall'art. 8, salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Art. 5

(Proponenti)

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione possono essere avviati su istanza della Giunta o Assemblea legislativa, degli enti locali questi ultimi anche in forma associata e loro circoscrizioni. L'Assemblea legislativa indica, nell'atto in cui assume tale decisione, la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo.
2. Possono altresì inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto indicato al comma 1 che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo, di seguito denominato ente responsabile.
3. Ogni atto amministrativo o tecnico che possa pregiudicare l'esito del processo proposto deve essere sospeso dai soggetti proponenti e aderenti.

Art. 6

(Sessione annuale per la partecipazione)

1. Ogni anno viene istituita una apposita sessione sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa al fine di porre in essere lo sviluppo coordinato dei processi di inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale.
2. La sessione annuale è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta Regionale, redatta sulla base della relazione annuale del nucleo tecnico di cui all'art. 7. Il programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel territorio della regione contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e miglioramento.
3. Il programma di iniziative per la partecipazione, è approvato dall'Assemblea legislativa il quale inoltre, contiene anche gli indirizzi sulle modalità e sui criteri per la concessione dei contributi regionali.



Gruppo Misto

Art. 7


(Nucleo Tecnico di integrazione con le autonomie locali)

1. Il nucleo tecnico di garanzia in materia di partecipazione è composto dal dirigente della Giunta Regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali. I componenti durano in carica tre anni.
2. Il nucleo tecnico esamina le migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero elaborando raccomandazioni tecniche, non vincolanti, relative ai processi partecipativi; inoltre, identifica forme per lo sviluppo professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali in materia partecipativa, al fine di migliorare l'organizzazione degli enti nel rapporto con i cittadini.
3. La sede del nucleo tecnico è presso l'Assemblea legislativa; il nucleo tecnico svolge i suoi compiti a titolo gratuito. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8

(Tecnico di garanzia in materia di partecipazione)

1. Le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione, sono svolte da un dirigente dell'Assemblea legislativa designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa il quale svolge i seguenti compiti:
 - a) Fornisce i materiali e tutta la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale esaminando proposte di progetto e certificandone la qualità ai fini della concessione dei contributi;
 - b) Offre un supporto di consulenza all'elaborazione dei processi partecipativi ed un supporto nella comunicazione;
 - c) Svolge un ruolo di mediazione e di promozione del confronto democratico elaborando altresì orientamenti e linee guida per la progettazione e la conduzione dei processi partecipativi;
 - d) crea e segue un sito web avente ad oggetto la propria attività e tutte le iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
 - e) valuta lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Art. 9

(Contributo regionale)

1. Sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, la Giunta regionale con proprio atto stabilisce ogni anno i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale, le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la valutazione delle stesse.
2. Le domande per ottenere il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale; quest'ultima, concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata precedentemente certificata dal tecnico di garanzia.

Art. 10

(Definizione dei processi partecipativi)

1. I cittadini possono accedere alle informazioni possedute dalle amministrazioni attraverso adeguati strumenti, anche informatici adottati dalla Regione e dagli enti locali; la Giunta regionale approva raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori pratiche, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma annuale per la partecipazione.
2. L'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni all'elaborazione delle scelte pubbliche avviene attraverso lo svolgimento di processi partecipativi proposti ed ammessi al sostegno regionale. I processi partecipativi sono definiti come percorsi di discussione organizzata che vengono avviati in relazione ad un progetto futuro o in riferimento ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive delle Giunte regionali o locali in vista della sua elaborazione, mettendo in correlazione e comunicazione attori ed istituzioni, allo scopo di ottenere la rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione e di giungere ad una mediazione attraverso un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.
3. Al termine del processo partecipativo viene emesso un documento di proposta partecipata il quale, deve essere preso in considerazione dalle autorità decisionali nelle loro deliberazioni. Con l'atto deliberativo le istituzioni danno conto del procedimento



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

e dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le delibere dovessero discostarsi dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali dovranno provvedere a darne apposita motivazione nel provvedimento.

Art. 11

(Processi partecipativi: oggetto e tempi)

1. Nel progetto di partecipazione sottoposto all'approvazione degli enti preposti deve essere definito l'oggetto in maniera precisa; i processi partecipativi possono riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative in toto o in parte o andare ben oltre le loro disposizioni se riguardano progetti, iniziative o scelte pubbliche sui quali la Regione o gli enti locali non hanno intrapreso un procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. I processi partecipativi hanno inizio con l'approvazione dell'atto relativo da parte dell'ente responsabile e si concludono con l'approvazione da parte dello stesso dell'atto conclusivo il quale dà atto del processo partecipativo seguito e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.
3. Dal loro inizio, i processi partecipativi possono avere una durata massima di sei mesi ed eventuali proroghe, possono essere concesse solo per determinati e particolari progetti fino ad un tempo massimo di dodici mesi. In corso di processo avviato, previa valutazione ed approvazione del tecnico di garanzia, possono essere concesse proroghe non superiori a sessanta giorni. Il processo partecipativo termina o con l'approvazione della proposta da inviare all'ente pubblico interessato, oppure con l'approvazione del verbale il quale certifica il mancato raggiungimento dell'accordo.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Art. 12

(Valutazione dei progetti)

1. I progetti partecipativi approvati dall'ente responsabile del procedimento oggetto del processo, al fine di ottenere la concessione dei contributi regionali, devono contenere l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.
2. I progetti oggetto della richiesta di sostegno regionale devono contenere i seguenti requisiti tecnici:
 - a) la persona fisica responsabile del progetto;
 - b) il nominativo dei progettisti;
 - c) il nominativo dello staff del processo;
 - d) le fasi processuali, i soggetti coinvolti, i criteri ed i metodi adottati, gli obiettivi da raggiungere ed i tempi previsti sia per lo svolgimento che per la conclusione, salva proroga motivata da richiedere al tecnico di garanzia ;
 - e) il piano dei costi preventivati ed il rapporto costo-efficacia;
3. Costituisce criterio premiante l'impegno da parte degli attori territoriali mediante un preventivo accordo all'interno del progetto, alla costituzione di un comitato di pilotaggio composto da delegati dei principali soggetti coinvolti nel processo

Art. 13

(Criteri di qualità tecnica dei progetti)

1. I processi partecipativi devono:
 - a) prevedere l'esortazione delle realtà sociali, del territorio in questione, interessate dal procedimento, ponendo attenzione alle differenze culturali, di genere, di età e di lingua;
 - b) inserire, dopo le prime fasi del processo, nuovi soggetti sociali organizzati in comitati o associazioni sorti conseguentemente all'attivazione del processo;
 - c) sin dalle prime fasi, prevedere un tavolo di negoziazione con la partecipazione dei soggetti organizzati interessati al processo;



Gruppo Misto

- d) prevedere metodi per mediare eventuali divergenze che sorgono e per verificare eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, attraverso strumenti di democrazia deliberativa e/o partecipativa e/o diretta;
- e) dal sito del tecnico di garanzia può essere presa visione della documentazione dei progetti e dei relativi processi.

Art. 14

(Comitato di pilotaggio)

1. Il processo partecipativo può essere accompagnato da un comitato di pilotaggio composto da delegati rappresentativi del tavolo di negoziazione; nel progetto, vanno indicati i delegati o le modalità di selezione degli stessi.
2. Il comitato di pilotaggio verifica:
 - a) il rispetto dei tempi processuali;
 - b) il rispetto delle azioni previste;
 - c) il rispetto dell'applicazione del metodo;
 - d) il rispetto del principio di imparzialità;
 - e) il rispetto delle comunicazioni dell'ente responsabile aventi ad oggetto il processo.
3. Per processi con richieste di finanziamento regionale superiore ad € 15.000,00, la costituzione del comitato di pilotaggio è obbligatoria.

Art. 15

(Esiti del processo partecipativo)

1. Il processo partecipativo si conclude:
 - a) o con l'approvazione, da parte dell'ente responsabile, di un documento conclusivo il quale da atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata e validata dal tecnico di garanzia;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

- b) o con la non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia con conseguenziale revoca dei contributi concessi qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.
2. Valutata la proposta partecipata, l'ente responsabile della decisione istituzionale può decidere di recepire in tutto o in parte le conclusioni del procedimento partecipativo o di non recepirle affatto. E' pertanto tenuto a motivare le proprie decisioni attraverso una pubblica comunicazione soprattutto, nel caso in cui le decisioni stesse siano diverse e si discostino dalle conclusioni del procedimento partecipativo.

Art. 16

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari del triennio 2018-2020, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione Programma 1 Organi Istituzionali Programma 10 (Risorse Umane) Titolo 1

Art. 17

(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

